

Monica De Angelis

Una nuova frontiera per
l'anticorruzione. Pubblica
amministrazione e intelligenza
artificiale. Scenari per il
P.I.A.O. e per i procedimenti
amministrativi



AUTUMN EXCHANGE 2025

Gruppo di lavoro Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

05 DICEMBRE 2025

Politecnico di Torino

...



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

DIMA
Dipartimento di Management

Governing with Artificial Intelligence – OCSE

- Il rapporto dell'OCSE (2025) evidenzia come l'IA stia progressivamente **trasformando il modo in cui le amministrazioni pubbliche operano, prendono decisioni e offrono servizi.**
- L'adozione di queste tecnologie, **se ben gestita**, può rappresentare un potente strumento per **migliorare l'efficienza interna**, la **qualità dei servizi** al cittadino e la **capacità di anticipare i bisogni** della società.*
- **Nella PA l'uso dell'IA è ancora limitato e frammentato.** Mentre alcuni ambiti, come i servizi digitali e la giustizia, mostrano segnali promettenti per altre funzioni cruciali come la gestione del personale, la fiscalità o la valutazione delle politiche restano indietro.
 - Le cause sono molteplici: **mancanza di competenze, infrastrutture digitali inadeguate, difficoltà di accesso a dati affidabili e meccanismi di governance ancora deboli**



L'invito dell'OCSE



- Per superare questi ostacoli, l'OCSE invita i governi a **rafforzare le proprie capacità istituzionali e tecniche**, a **investire nella formazione del personale** e a **dotarsi di strumenti normativi e organizzativi** che permettano un uso dell'IA efficace ma anche responsabile.
- **L'adozione di principi di trasparenza e valutazione del rischio è fondamentale** per mantenere alta la fiducia dei cittadini e garantire che **l'innovazione** sia realmente al servizio **dell'interesse pubblico**.
- L'IA può essere una leva che, se accompagnata da **una visione strategica** e da **un'amministrazione competente**, può contribuire in modo decisivo alla modernizzazione dello Stato e alla costruzione di una pubblica amministrazione più reattiva*.

La Pa e la transizione digitale

- **Transizione come Trasformazione.**

Quale è l'obiettivo della trasformazione digitale?

La transizione/trasformazione digitale comporta **un cambiamento tanto tecnologico quanto culturale**, che impone alle organizzazioni di cambiare radicalmente il modo di operare e di offrire servizi.

L'intelligenza artificiale rappresenta oggi il punto più avanzato di questo cambiamento: non si limita ad automatizzare attività, ma **ridefinisce il modo stesso in cui la PA interpreta dati, gestisce processi e interagisce con cittadini e imprese.**

Digital Transformation



L'IA "si innesta" linearmente sulla digitalizzazione?

- **Gli apparati della PA non sono ancora maturi** (basi dati incoerenti, piattaforme eterogenee, carenza di competenze).
- **Le norme sono diverse e appartengono a razionalità differenti:** CAD per la digitalizzazione, AI Act per l'IA.
- **L'IA crea alcuni dilemmi di legalità e buon andamento** che la digitalizzazione non ha mai posto.
- Non basta digitalizzare per creare condizioni di **affidabilità algoritmica**.
- Parlare di "innesto" rischia di **minimizzare** la complessità giuridica e organizzativa dell'IA nella PA.

Digitalizzazione ≠ Intelligenza artificiale



- La digitalizzazione della PA riguarda:
 - informatizzazione dei procedimenti;
 - creazione di banche dati;
 - interoperabilità;
 - servizi online;
 - firme digitali;
 - identità digitale.
- Tutto ciò attiene alla **trasmissione, gestione e conservazione digitale dell'informazione**.
- L'IA, invece, è di più. Implica **capacità decisionale o pre-decisionale automatizzata**, con impatti sulla **discrezionalità amministrativa**, sulla **motivazione** e sui **diritti fondamentali** (profilazione, bias, trasparenza algoritmica).
- Sono **piani diversi**: tecnico-operativo il primo, **giuridico-decisionale** il secondo.

Problemi nuovi

L'IA introduce problemi nuovi, non risolvibili con la semplice digitalizzazione


La digitalizzazione non impone:

- trasparenza del codice;
- spiegabilità degli algoritmi;
- valutazioni d'impatto (DPIA, AI Impact Assessment);
- regole sulla delega della decisione;
- responsabilità per output errati;
- obblighi di sorveglianza, audit, monitoraggio.

L'IA sì.

E sono obblighi completamente **nuovi** che «non» si innestano “naturalmente” sulla digitalizzazione: richiedono **governance, competenze e procedure** totalmente diverse.

Digitalizzare non significa automatizzare



La PA ha digitalizzato *documenti e flussi*, ma **non i processi decisionali**.

In moltissimi enti:

- i procedimenti sono digitali solo come “invio” e “ricezione”;
- la motivazione rimane umana;
- non esistono banche dati realmente interoperabili;
- l’analisi dei dati è scarsamente utilizzata.

L’IA presuppone, invece:

- basi dati pulite, affidabili, integrate;
- flussi informativi coerenti;
- architetture aperte;
- standard comuni.

Senza queste precondizioni la PA **non può accedere** all’IA se non in modo improvvisato o rischioso.

L'IA non è un
“upgrade” tecnico:
è una
trasformazione
istituzionale

L'introduzione dell'IA implica:

- ridefinire ruoli e responsabilità dei dirigenti;
- ripensare la discrezionalità tecnica;
- introdurre nuovi standard di trasparenza;
- modificare i sistemi di accountability e controllo;
- **coordinare anticorruzione, privacy, sicurezza, procurement innovativo.**



Questo ha poco a che fare con la mera digitalizzazione.

È una **nuova fase storica** della PA.


Transizione digitale



DIGITALIZZAZIONE



AUTOMATIZZAZIONE




INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

La giurisprudenza

l. 241/1990 da aggiornare

Le sentenze del Consiglio di Stato sulle **decisioni automatizzate** rappresentano un **vero e proprio “campanello d’allarme”** – e insieme una **anticipazione** – dell’impatto che l’IA avrà (e sta già avendo) nella pubblica amministrazione.



Non sono ancora decisioni sull’IA *in senso stretto*, ma **sono il primo tassello** di un diritto amministrativo che sta iniziando a confrontarsi con:

automatizzazione;

opacità algoritmica;

delega tecnica della
decisione;

responsabilità da
output;

necessità di
motivare la
“decisione della
macchina”
(motivazione
rafforzata)

Perché queste
sentenze del GA
sono un “avviso
importante”?

Mostrano che l'automazione già incide
sulla funzione amministrativa

Il Consiglio di Stato ha reputato
illegittime le decisioni:

- prive di controllo umano adeguato,
- basate su criteri non conoscibili,
- incapaci di motivare il percorso logico,
- adottate mediante algoritmi “opachi”.

Questo è lo scenario tipico che l'IA
amplificherà.


L'anticipazione dei principi dell'AI Act

Molti principi introdotti dal Consiglio di Stato coincidono con quelli ora imposti dal diritto europeo sull'IA:


- **trasparenza** del funzionamento;
- **spiegabilità** dell'output;
- **controllo umano significativo**;
- **gestione dei rischi**;
- **responsabilità dell'amministrazione**;
- **tracciabilità** delle decisioni.

Il giudice amministrativo ha quindi anticipato – con il proprio diritto vivente – ciò che il legislatore europeo ha formalizzato.

- **Ha chiarito che la PA non può delegare la decisione alla “macchina”**
- «L'algoritmo è uno *strumento*, non un *decisore*. La responsabilità resta sempre della PA». Questa è esattamente la struttura che l'AI Act impone con l'obbligo di **human oversight**. **Con l'IA le decisioni automatizzate mostrano un salto logico e giuridico**



L'IA e i nuovi confini per l'amministrazione pubblica

- L'intelligenza artificiale (IA) sta ridefinendo i confini dell'amministrazione pubblica, incidendo sui **principi di legalità, trasparenza e responsabilità** che sorreggono l'azione amministrativa.
 - Questa “nuova frontiera” non riguarda soltanto l'efficienza, ma anche la **qualità etica e giuridica della decisione pubblica**.
 - *L'utilizzo di tecnologie avanzate nella PA risulta conforme ai canoni di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono **all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.***
 - L'adozione di sistemi algoritmici nei procedimenti amministrativi e nei processi organizzativi previsti dal P.I.A.O. nonché l'utilizzo dell'IA implica un **ripensamento di alcune delle categorie classiche della prevenzione della corruzione**, spostando il **rischio** dalla condotta individuale al funzionamento sistemico delle decisioni digitali.
- 

Quadro normativo dell'IA

- **Regolamento (UE) 2024/1689 – “AI Act”** (G.U. UE L 2024/1689, 12 luglio 2024)
→ disciplina basata sul rischio (artt. 5–6); impone sorveglianza umana, trasparenza, log, documentazione.
- **Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**
→ art. 14 regola l'uso dell'IA nella PA: funzione di supporto, conoscibilità del funzionamento, tracciabilità, responsabilità umana.
- **GDPR (Reg. UE 2016/679)** – art. 22: divieto di decisioni unicamente automatizzate che producano effetti giuridici.
- **Linee guida AgID 2025 sull'uso dell'intelligenza artificiale nella PA**
→ indicano requisiti di governance, risk assessment e trasparenza algoritmica.

L'evoluzione normativa nazionale: la legge 132/2025 e la normativa di settore

- La **Legge 132/2025** rappresenta la cornice italiana dei principi dell'AI Act.
- Il **Titolo II** è dedicato ai “principi e finalità dell'intelligenza artificiale”, tra cui centralità umana, equità, sicurezza, tutela dei diritti fondamentali.
- L'**art. 14** disciplina l'uso dell'IA nella PA e introduce:
 - finalità di efficienza e qualità dei servizi;
 - obblighi di conoscibilità, tracciabilità e trasparenza;
 - vincolo di **responsabilità umana** sul provvedimento finale;
 - misure di **formazione e organizzazione interna** per un uso consapevole.

l'intento è quello di **favorire un ingresso agevole** dell'intelligenza artificiale all'interno delle attività della P.A.

AI Act e legge 132/2025




- La legge italiana assimila la **logica del rischio proporzionato** dell'AI Act
- L'AI è ammessa come **strumento di efficienza**, ma **condizionata a una sorveglianza costante** e a un **obbligo di tracciabilità**.
 - L'amministrazione algoritmica dovrà essere **conoscibile nei suoi processi**, **spiegabile nei suoi risultati**, **verificabile in ordine ai dati adoperati**.
 - La **trasparenza** si sposta dal linguaggio degli atti a quello dei codici: non più solo pubblicazione, ma accessibilità del funzionamento logico dei sistemi

Articolo 30 dlgs 36/2023 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad **automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale** e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
 - a) assicurano la **disponibilità del codice sorgente**, della relativa documentazione, nonché di **ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento**;
 - b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla **correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione**.
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:
 - a) **conoscibilità e comprensibilità**, per cui **ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati** che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere **informazioni significative sulla logica utilizzata**;
 - b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale **un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata**;
 - c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di **impedire effetti discriminatori** nei confronti degli operatori economici.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e **sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori** nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», **l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività**.



Il Codice ammette l'uso
di IA



1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) 2016/679](#), nonché i principi di:

- a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;
- b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'[articolo 22 del regolamento \(UE\) 2016/679](#);
- c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;
- d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Art. 9 decreto semplificazione controlli sulle imprese

L'art. 9 del Decreto Legislativo 103/2024, noto come "**Decreto Semplificazioni**" (per i controlli sulle imprese), introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di automatizzare le attività di controllo tramite soluzioni tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, in modo proporzionale al rischio.

Principi che si
innestano
armonicamente
sui valori della
PA

Principi
che
agevolano
l'ingresso
dell'IA
richiamati
nella
legge
132/2025:

- rispetto dei diritti fondamentali (equità, inclusività, non discriminazione)
- tracciabilità e audit
- proporzionalità e prevenzione del danno
- qualità dei dati
- autonomia della decisione umana
- sostenibilità digitale

Ciò che la PA deve attenzionare in più rispetto alla mera digitalizzazione - 1

L'IA non è solo uno strumento digitale avanzato, ma introduce rischi e obblighi qualitativamente diversi.

La PA deve garantire TRACCIABILITÀ e SPIEGABILITÀ. Non basta dire “l’algoritmo ha prodotto questo”. Serve:

- tracciamento delle operazioni;
- registrazione dei dati di input;
- motivazione per relationem con inclusione dei codici/parametri decisionali.

La PA deve evitare la “deresponsabilizzazione” del funzionario. Il funzionario resta responsabile ai sensi dell’art. 28 Cost.:

- → Nuovo rischio: paura della firma → paura della robotica → rischio erariale per uso di IA non controllata.

Ciò che la PA deve attenzionare in più rispetto alla mera digitalizzazione - 2

La PA deve controllare l'ACQUISTO dei sistemi di IA (art. 30 d.lgs. 36/2023 sulla disponibilità del codice sorgente).

→ La PA deve verificare:

- codice sorgente;
 - documentazione tecnica;
 - manutenzione;
 - correzione bias.
- Senza queste garanzie, l'acquisto è illegittimo o pericoloso.

Serve la costruzione di competenze tecniche interne

- tecnici dedicati
 - modelli collegiali “alla Conferenza di servizi” con presenza di esperti IA.
- Senza competenze, la PA non può controllare l'IA.

Ciò che la PA deve
attenzione in più
rispetto alla mera
digitalizzazione - 3



- **La PA deve garantire rispetto del CONTRADDITTORIO con strumenti nuovi**
- Il cittadino deve poter:
 - contestare il risultato dell'IA;
 - capire come è stato generato;
 - ottenere accesso ai dati.
- Questo richiede:
 - regolamento interno
 - sistemi di audit degli algoritmi.

La PA deve evitare “automatismi decisionali”

- Il rischio è una violazione della riserva di umanità e della l. 241/1990.
→ L'IA può svolgere l'istruttoria, **NON** la decisione.

Ciò che la PA deve
attenzione in più
rispetto alla mera
digitalizzazione - 4

Nuovi problemi di responsabilità

Chi risponde di un atto amministrativo
“viziato” prodotto da IA?

- il funzionario?
- la software house?
- il RUP?
- l'esperto tecnico?

Si segnala la necessità di **nuove norme
sulla responsabilità amministrativa,
civile ed erariale.**

Nuovi principi → nuovi obblighi per la PA

obbligo di controllo sul funzionamento dei modelli

obbligo di motivazione comprensibile

responsabilità rafforzata del RUP

governance “mista” uomo-IA

necessità di expertise tecnica stabile

contraddittorio “tecnologico”

nuove responsabilità erariali

revisione dei regolamenti interni sul procedimento

Perché l'IA diventa un tema strutturale dell'anticorruzione

L'IA non è una semplice “tecnologia”, ma un **nuovo centro di rischio** che impatta direttamente:

- **integrità dei processi** (art. 97 Cost.; art. 1 L. 241/1990)
- **imparzialità e non discriminazione**
- **tracciabilità e trasparenza**
- **responsabilità “umanocentrica”**
- **governo dei dati pubblici**
- **prevenzione di decisioni arbitrarie o invisibili (black box)**

Per questo l'IA è ormai considerata dalla dottrina e dagli organismi internazionali (OCSE, UNESCO) come **“rischio emergente di corruzione e maladministration”**, e deve essere inserita **obbligatoriamente** nel ciclo della prevenzione della corruzione.

La trasformazione della logica anticorruzione

L'intelligenza artificiale **non sostituisce** la logica della prevenzione della corruzione, ma la **trasforma**

Aspetto	Evoluzione con l'IA
Rischio	Da "comportamento del singolo" a "configurazione del sistema"
Controllo e monitoraggio	Da ex post a <i>ex ante</i> e <i>continuo</i> (monitoraggio algoritmico)
Trasparenza	Da pubblicità dell'atto a spiegabilità del processo
Responsabilità	Da individuale a multi-livello (umani + sistemi)
Etica pubblica	Da conformità a regole e valori a fiducia digitale e accountability

Implicazioni per il P.I.A.O.



La “nuova dimensione” del rischio

L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei procedimenti e nelle attività della pubblica amministrazione modifica la **mappa dei rischi corruttivi e di maladministration**.

Accanto ai rischi “tradizionali” (conflitti di interessi, favoritismi, etc.) emergono **rischi digitali** legati a:

- opacità algoritmica e difficoltà di controllo umano,
- scelte di progettazione o di addestramento dei sistemi che possono generare bias
- dipendenza dai fornitori tecnologici
- scarsa accountability dei processi automatizzati.

Ne consegue che il P.I.A.O. deve **estendere il perimetro della prevenzione** anche ai processi algoritmici e automatizzati, integrando l'analisi dei rischi derivanti dall'uso di sistemi di IA.

Estensione dell'analisi dei rischi

Nel Piano, alla sezione dedicata alla **mappatura dei processi**, vanno inclusi i **processi digitali e automatizzati**, con particolare attenzione a:

- procedure gestite o coadiuvate da sistemi di IA (es. protocollazione automatica, selezione bandi, valutazione progetti, controlli automatizzati);
- appalti e affidamenti di servizi ICT e software di IA;
- attività di elaborazione dati sensibili o strategici;
- funzioni di vigilanza o controllo svolte con algoritmi predittivi.

Per ciascuno di questi processi, occorre stimare un **rischio specifico di “corruzione algoritmica”**, cioè la possibilità che il sistema:

- sia manipolato (nel codice, nei dati, nei parametri)
- produca discriminazioni occulte
- sia usato per indirizzare scelte o esiti in modo non trasparente

Aggiornamento delle misure di prevenzione

- L'IA impone di affiancare alle misure tradizionali nuove **misure tecnologiche e organizzative**

Ambito	Misura preventiva
Trasparenza	Pubblicazione delle schede dei sistemi IA utilizzati (finalità, logica, ambiti, responsabili, versioni) – in coerenza con art. 14 L. 132/2025 e L. 241/1990.
Tracciabilità	Obbligo di log e versioning per ogni decisione o output algoritmico; conservazione per audit interni e esterni.
Integrità del processo	Separazione delle funzioni tra chi sviluppa, chi addestra e chi utilizza i sistemi.
Formazione e consapevolezza	Moduli formativi su etica digitale, responsabilità e rischi IA per dirigenti, RUP, referenti anticorruzione.
Audit algoritmico	Verifica periodica indipendente sui modelli: bias, accuratezza, spiegabilità.
Gestione fornitori ICT	Clausole etiche e di trasparenza nei contratti con i fornitori di IA (open log, audit access, explainability).
Whistleblowing digitale	Estensione dei canali di segnalazione a condotte di manipolazione o uso improprio di IA.

Sintesi operativa

Nuovo principio IA	Nuovo obbligo PA	Effetto anticorruzione (PTPCT/PIAO)
Spiegabilità	Audit, tracciabilità, registro algoritmi	Controllabilità del processo – riduzione opacità
Supervisione umana	Presidio umano strutturato	Prevenzione deresponsabilizzazione, specifiche responsabilità
Qualità dei dati*	Data governance, controlli	Prevenzione bias e favoritismi
Prevenzione del danno	Valutazioni di rischio IA	Contenimento decisioni arbitrarie, errori replicati
Sostenibilità digitale	Revisione regolamenti, tutela diritti	Protezione partecipazione, contraddittorio, motivazione

*Azioni sulla trasparenza

Linee guida PIAO

Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Sommario

PREMESSA	2
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	2
SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	2
Sottosezione di programmazione <i>Valore pubblico</i>	2
Sottosezione di programmazione <i>Performance</i>	3
Sottosezione di programmazione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>	4
SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	5
Sottosezione di programmazione <i>Struttura organizzativa</i>	5
Sottosezione di programmazione <i>Organizzazione del lavoro agile</i>	5
Sottosezione di programmazione <i>Piano triennale dei fabbisogni di personale</i>	6
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	7

Linee di integrazione nel P.I.A.O. 2026–2028

Sezione – Analisi dei rischi e delle misure preventive

- Inserire una *nuova categoria di rischio*: “Uso di sistemi di intelligenza artificiale non trasparenti o non controllabili” (rischio medio-alto).
- Allegare una *scheda standard di valutazione* con campi: finalità, titolare, dataset, log, controlli, rischi di bias.

Sezione – Trasparenza e integrità digitale

- Prevedere la pubblicazione delle informazioni sui sistemi IA nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti / IA nella PA”.

Sezione – Formazione e cultura dell’integrità

- Moduli formativi obbligatori su “Etica pubblica e intelligenza artificiale”.
- Coinvolgimento del personale IT e dei responsabili del procedimento.

Sezione – Monitoraggio e audit

- Audit algoritmico annuale, con indicatori di correttezza, bias e trasparenza.
- Verifica integrata con il sistema di controllo interno e con l’OIV.







Sezione – Piano fabbisogno del personale

- Piano dell’informatica 2024-2026 (Agid) – figure chiave: *innovation manager, esperto di AI, ethics officer, esperto di apprendimento automatico e IA*

Principio/PIAO/Rischio

Principio	Applicazione al P.I.A.O.	Fonte normativa	Rischio / Garanzia
Trasparenza	Schede pubbliche dei sistemi IA, accesso al codice	L. 132/2025, art. 14; L. 241/1990, art. 22	Opacità algoritmica vs controllo civico
Responsabilità umana	Decisione finale sempre imputabile al funzionario	L. 132/2025, art. 14; AI Act, art. 14	Delega impropria alla macchina
Tracciabilità e audit	Log e versioning dei sistemi IA	AI Act, art. 9; Linee guida AgID 2025	Perdita di controllo e accountability
Formazione etica e tecnica	Piano di formazione P.I.A.O.	D.M. 132/2022; L. 190/2012	Ignoranza del rischio digitale
Prevenzione della corruzione	Integrazione rischio “algoritmico” nella mappatura	L. 190/2012; D.L. 80/2021	Corruzione sistemica o digitale
Legalità e imparzialità	Decisione conforme a legge, spiegabile	Art. 97 Cost	Discrezionalità automatica

PIAO, IA e trasparenza

Elemento necessario	Perché è indispensabile
 Ordine nei dati	L'IA non funziona con dati caotici.
 Standard condivisi	Permettono all'IA di confrontare e ricostruire.
 API e formati machine-readable	Consentono all'IA di "leggere" i siti.
 Verifica umana	Evita errori o interpretazioni scorrette.
 Sicurezza e privacy	Necessarie per evitare violazioni o danni.
 Governance	Stabilisce chi decide, controlla, interviene.

P.I.A.O. e valore pubblico

Cfr. l'invito rivolto alle pubbliche amministrazioni con il Piano triennale per l'informatica 2024-26 (AgID) affinché giungano a un "piano dei fabbisogni" al fine di individuare i servizi e i processi da valorizzare con sistemi di IA o di identificare aree specifiche dove l'IA può migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici.

Come ha scritto **Cassese**, "la tecnologia non sostituisce la legalità, ma ne muta la forma visibile" (*La nuova amministrazione pubblica*, 2023)

L'IA, se usata in modo opaco o senza controllo, può erodere la fiducia dei cittadini e creare nuove aree di asimmetria informativa. Viceversa, se governata con trasparenza e responsabilità, **può rafforzare il principio di imparzialità (art. 97 Cost.)**, la cultura della **legalità sostanziale e migliorare i servizi al cittadino.**

Conclusione

L'integrazione dell'IA nel P.I.A.O. rappresenta un passaggio cruciale per evolvere dalla "prevenzione formale" alla **prevenzione digitale e sistemica** della corruzione.

La L. 132/2025 e l'AI Act offrono il quadro normativo per farlo: occorre che ogni amministrazione traduca i principi in **policy, audit e formazione**. Solo così **l'IA potrà diventare alleata – e non minaccia – della legalità amministrativa**.



grazie

Monica De Angelis
Dipartimento di Management –
Univpm